

CAPITOLO I

IL δούλος NELLA NUOVA « ECONOMIA MONDO ». SCHIAVI, STRATEGIE DI IMPRESA E SOGGETTIVITÀ PROCESSUALE, NEL DIRITTO COMMERCIALE GRECO

Sommario: 1.1 La famiglia greca: i protagonisti all'interno del modello dell'*oikos* e del matrimonio; 1.2 L'esistenza di un diritto commerciale greco, tra dubbi teorici e prospettive diacroniche sull'utilità della materia giuscommercialista; 1.3 Il concetto di cittadinanza e di schiavitù in Grecia: precipitati giuridici ed ontologia dello schiavo, in Platone ed Aristotele; 1.4 La soggettività giuridica e commerciale dello schiavo: le *δίκαι ἐμπορικά*; 1.5 Ancora sulla legittimazione processuale "atipica" nelle *δίκαι ἐμπορικά*.

1.1. La famiglia greca: i protagonisti all'interno del modello dell'òikos

Passando in rassegna le dinamiche più strettamente connesse alla configurazione della famiglia greca, quest'ultima, rifletteva, in maniera coerente e lineare, il modello canonico delle interconnessioni di tutte le tipologie di congregazioni familiari, presenti nel mondo antico.

Difatti, il tipo della famiglia greca, polarizzando ontologicamente le differenze tra i vari membri della stessa, concepiva la progenie - sulla base di una impostazione categoricamente "androcentrica" - come un coacervo di rapporti (giuridici) di subordinazione dei figli e della donna e dei servi, verso il padre¹, anche detto κῦριος (*kùrios*). La *persona* (per dirla alla latina) del *kùrios* greco, all'interno dell'ordinamento ellenico, costituiva un vero e proprio giano bifronte, rispetto al tipo di posizione giuridica che ricopriva e nell'óικος (*òikos*) e nella πόλις (*pòlis*); tant'è che questa primazia dell'uomo maschio, si riverberava non solo all'interno del nucleo familiare, ma anche all'interno della *pòlis* (sostanzialmente, con la partecipazione all'assemblea cittadina), rendendo l'uomo greco l'unico detentore dei diritti civili e politici, nonché il solo rappresentante della famiglia, la quale era soggetta, finanche, alla sua rappresentatività, nelle scelte politiche². Se tutto ciò è vero, non si ponevano particolari problemi circa la *leadership* familiare, fintanto che il *kùrios* non tenesse sotto la sua potestà figli maschi puberi o fino a che condividesse il proprio "tetto", unicamente con moglie e figlie femmine, le quali non potevano mai essere prive della sottoposizione ad un *kùrios* (una particolare caratteristica del

¹ Nella sostanza, il ruolo che il *kùrios* esercitava, in quanto rappresentante dell'unità familiare, trovava dimora nel riconoscimento, in capo a quest'ultimo, di un diritto di proprietà (limitata, in quanto di essa non poteva abusare, uccidendo la propria progenie) sui figli, sulla donna e sugli - eventuali - schiavi.

² R. MARTINI, *Diritti Greci*, Torino, 2005, 45.

diritto attico - che mette in evidenza la distanza, in termini di misoginia dell'ordinamento, tra Grecia e Roma - poneva l'accento sulla possibilità che la vedova, assenti altri parenti, potesse essere sottoposta, addirittura, al potere personale di un figlio³). Il punto di rottura, per quanto concerne la titolarità dell'*òikos*, veniva a galla nel momento in cui si palesasse l'ipotesi (non peregrina) del raggiungimento del diciottesimo anno di età, da parte dei figli maschi - fino a quel momento impuberi - di una stessa discendenza. Difatti, se da un lato particolari problematiche non emergevano dal punto di vista della partecipazione autonoma alla vita pubblica, garantita - sempre ai puberi diciottenni - dalla ingerenza nella assemblea, negli affari interni, e dal contributo in guerra, in quelli esteri, non poche difficoltà si presentavano all'interno della gerarchia familiare. Molti studiosi hanno tentato di dare il loro contributo, nella discussione di questo specifico aspetto: il Biscardi⁴, seguendo senza riserve la teoria del Paoli⁵, riteneva che - presentatosi il *gap* giuridico della equiparazione, in termini di età, tra *kùrios* e figli maschi puberi - si verificasse, all'interno della configurazione familiare, una sorta di comunione legale di beni dell'*òikos*, all'interno della quale il *kùrios* avrebbe assunto una posizione di rilevanza, come *primus inter pares*.

Accantonata senza dubbio l'idea di far trasmigrare il modello tutto romano della *potestas* del *pater* sul figlio, sino alla morte del primo, soprattutto per l'assenza, in Grecia, di istituti come la *emancipatio*, resta comunque insistente la necessità di fugare ogni dubbio, circa la posizione reciproca, sussistente tra padre e figli. Una modalità più bonaria e sicuramente più comoda per risolvere - teoricamente - tali rapporti, è quella di ritenere che i poteri del figlio diciottenne fossero sospensivamente congelati, sino alla morte del *kùrios* più anziano, per poi sprigionare i loro effetti, una

³ R. MARTINI, *Diritti*, cit., *ibidem*.

⁴ R. MARTINI, *Diritti*, cit., 47.

⁵ R. Martini, *Diritti*, cit., *ibidem*.

volta fosse diventato il maggiore, in termini di età⁶. A cascata, è opportuno credere che se a succedere al *kùrios*, fossero stati più figli puberi, avrebbe avuto il diritto di prelazione quello che avesse goduto della maggiore età: una sorta di “maggiorascato alla greca”. Il figlio, comunque, deteneva diritti propri durante la vita del rispettivo *kùrios*, ad esempio nei rapporti matrimoniali: giacché, nella eventualità che il figlio del *kùrios* (dotato, ovviamente della facoltà per farlo) avesse sposato una donna, quest’ultima non si piegava alla potestà del suocero, bensì del marito. Per quanto concerne il matrimonio, però, la dottrina - in maniera unanime - non disprezza la teoria secondo la quale lo stesso atto matrimoniale non potesse dispiegare effetti giuridici, in assenza di un elemento, detto ἐγγύη od ἐγγύησις (*engùe od engùesis*), con il quale il *kùrios* della donna prometteva solennemente di darla in sposa al futuro marito. Sebbene la volontà della donna fosse totalmente trascurata, l’atto di ἐγγύη non era considerato propriamente unilaterale, poiché veniva condizionato all’accettazione di colui che sarebbe stato lo sposo⁷.

A mio avviso, considerata la rilevanza degli interessi economici delle famiglie dei nubendi, ritengo che la dote, o πρόιξ (*pròix*), avesse dovuto, comunque, ricoprire un ruolo di primo piano, nella congerie degli atti propedeutici ad un matrimonio legittimo: il presupposto teorico della dote, in un’ottica multilivello di protezione degli interessi patrimoniali in gioco, nel mondo antico, così anche in Grecia, si basava sulla garanzia, da parte della donna uscente dal proprio gruppo familiare, di godere di una quota ereditaria. Per l’appunto, la donna, in presenza di soli fratelli maschi non aveva diritto di godere della eredità familiare; per questo motivo, si parla di ἐπίπροιχος (*epìproikos*), per riferirsi al

⁶ R. MARTINI, *Diritti*, cit., *ibidem*.

⁷ R. MARTINI, *Diritti*, cit., 49.

fatto che il diritto alla dote, rappresentasse per la donna l'espressione diretta della sua quota ereditaria.

La *φερμή* (*phermè*), ovverosia la dote, conservava, oltre a ciò, conseguenze economiche da non trascurare: difatti essa rappresentava, soprattutto, un aiuto della famiglia della donna, dato al marito per il sostentamento della moglie e dei figli. Tale aspetto era importante, perché a questo obbligo era ricollegato un eventuale successivo vincolo di riconsegna (che poteva variare, sulla base della presenza o meno di figli) in caso di morte o di divorzio; restituzione per la quale, il marito, doveva offrire una garanzia, sul proprio patrimonio, al *kùrios* della donna, attraverso un particolare procedimento fondato su una stima e/o valutazione, su tutti i suoi beni: tale processo prendeva il nome di *ἀποτίμημα* (*apotimema*). C'è stato un periodo storico (probabilmente, durante la guerra del Peloponneso) in cui il diritto di famiglia greco prevedeva l'ammissibilità, accanto al matrimonio, del concubinato⁸: una legge, infatti, avrebbe previsto l'eventualità di avere non solo una concubina *παλλαγή* (*pallakè*), ma anche di affiancarle una prostituta, *πορνή* (*pornè*) o, addirittura, una *ἐτάιρα* (*hetaira*); quest'ultima era una sorta di figura succedanea posta tra una concubina ed una prostituta; una specie di donna di accompagnamento⁹. Per quanto concerne la disciplina legale sulla progenie, il diritto greco, prevedeva che, al decimo giorno dalla nascita del figlio, venisse posta in essere una sorta di cerimonia religiosa, all'interno della quale il padre riconosceva il figlio come legittimo discendente; in caso contrario, al figlio divenuto adulto, spettava una particolare azione che gli permettesse di ottenere il

⁸ La *ratio* di questa norma si rinveniva nel fatto che tutto ciò avrebbe consentito di poter avere figli riconosciuti dalla legge, anche dalla concubina (da questa, normalmente, venivano partoriti figli non riconoscibili, poiché nel concubinato era assente l'*engùesis* del marito, come elemento perfezionante il matrimonio). Solitamente la concubina era una donna ateniese che, *sua sponte*, si affiancava all'uomo (come Santippe per Socrate, ad esempio), anche se, questa stessa, poteva essere una straniera od una schiava (ma in quest'ultimo caso, i nati erano schiavi *ab origine*).

⁹ R. MARTINI, *Diritti*, cit., 54.

riconoscimento, eventualmente negato, all'inizio; in ogni modo, nulla negava al padre di poter esperire un'azione, volta a disconoscere il figlio, precedentemente riconosciuto, attraverso la c.d. ἀποκήρυξις (*apokèruxis*¹⁰). Limitatamente, invece, ai rapporti privati intercorrenti tra padre e figli, il primo non deteneva (come nel mondo romano) il c.d. *ius vitae ac necis* (diritto di vita o di morte) sulla prole, anche se i discendenti erano soggetti ad una sorta di diritto d'abbandono (succedeva, per la maggior parte delle volte, in capo alle femmine). Inoltre, una peculiare testimonianza, presente nella commedia di Menandro, "Il Misanthropo" - spiega - per bocca di Cnemone, nel IV atto (4.77.91), come potesse verificarsi il caso in cui il padre potesse avere il diritto di abdicare dal potere di governo familiare e lasciare la potestà ai figli, qui adottivi, che - testimoni le diverse orazioni - se più d'uno, avevano la possibilità di gestire l'unità familiare, in comunione.

" [...] Tu non ci hai mai aiutato; e ora neppure io aiuto te." (notando l'imbarazzo di Gorgia) Che c'è, ragazzo mio? Se ora io dovessi morire – e lo credo proprio, sto tanto male – o anche se dovessi scamparla, ti adotto come figlio, e tutto ciò che mi trovo a possedere fa' pure conto che sia tuo. Ti affido la mia figliola; procurale tu un marito, perché io, anche se dovessi tornare in piena salute, non potrei trovarglielo: non ci sarebbe mai nessuno che mi andrebbe a genio. Ma per quanto mi riguarda, se pur la scampo, permettetemi di vivere a modo mio, e tu incaricati di tutto il resto e fai come vuoi; giudizio ne hai, grazie agli dei, e puoi essere a buon diritto tutore di tua sorella. Dividi in due parti il mio patrimonio, danne metà a lei come dote e utilizza l'altra metà per il mantenimento mio e di tua madre. (alla figlia) Ora rimettimi a sedere, figlia mia. Il parlare più del necessario non credo che sia

¹⁰ R. MARTINI, *Diritti*, cit., *ibidem*.

cosa degna di un vero uomo. Però questo devi saperlo, figliolo, voglio dirti ancora qualcosa riguardo a me e al mio carattere: se tutti fossero come me, non esisterebbero i tribunali, non si trascinerrebbero in prigione gli uni con gli altri, non ci sarebbe la guerra e ciascuno sarebbe felice di avere quanto basta per vivere. Ma forse lo stile di vita attuale è più gradito, visto che tutti vi comportate allo stesso modo¹¹ [...]”.

I figli, comunque potevano esercitare nei confronti della figura paterna, più azioni, volte a stemperare la potestà che quest'ultimo aveva diritto di esercitare su di loro; tant'è che, attraverso un'azione privata, i maschi avevano la possibilità di far interdire il padre per pazzia, ovvero *παράνοια* (*parànoia*), andando così ad ottenere lo stesso identico risultato che avrebbero ottenuto in caso di ritiro spontaneo del padre¹², cioè quello di liberarsi dalla potestà, fuori dai casi specifici sopra descritti, in cui il padre liberava i figli da questo vincolo in vista della sua dipartita ma non condizionatamente alla stessa.

L'ultimo degli attori che prendevano parte alla schiera dei protagonisti della famiglia greca è proprio lo schiavo: esso era un soggetto dotato di una natura ancipite, in quanto poteva essere considerato cosa o persona, a seconda del caso concreto.

Il ruolo che lo schiavo svolgeva all'interno di una famiglia greca era sicuramente molto importante, in quanto rappresentava una fonte di guadagno non poco rilevante, per le casse dell'*oikos*.

Difatti esso poteva essere venduto dal padrone, per trarne un profitto diretto oppure poteva essere impiegato, nell'ottica della vita domestica, per aiutare la famiglia a svolgere le varie iniziative richieste dalla vita di tutti i giorni.

Lo schiavo greco, però, rivelò tutta la sua peculiarità quando iniziò a prestare la sua opera negli scambi commerciali ed essere

¹¹ Men., *Dys.* 4.77.91, trad. ita. a cura di N. RUSSELLO, Milano, 2001, 113 ss.

¹² R. MARTINI, *Diritti*, cit., 55.